

# Le Banche



---

## INDICE

<b>1. FONTI NORMATIVE</b>	<b>5</b>
<b>2. DEFINIZIONE</b>	<b>5</b>
<b>3. ATTIVITA'</b>	<b>5</b>
<b>4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA</b>	<b>5</b>
<b>4.1 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE</b>	<b>6</b>
<b>4.2 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI</b>	<b>8</b>
<b>5. REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI</b>	<b>9</b>
<b>5.1 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ</b>	<b>9</b>
<b>5.2 REQUISITI DI ONORABILITÀ</b>	<b>10</b>
<b>5.3 SITUAZIONI IMPEDITIVE E CAUSE DI SOSPENSIONE</b>	<b>11</b>
<b>5.4 PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA</b>	<b>12</b>
<b>6. PARTECIPANTI AL CAPITALE</b>	<b>13</b>
<b>6.1 REQUISITI DI ONORABILITÀ</b>	<b>15</b>
<b>7. PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI</b>	<b>16</b>
<b>7.1 PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETÀ FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE</b>	<b>16</b>
<b>7.2 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE</b>	<b>17</b>
<b>8. OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA</b>	<b>18</b>
<b>9. VIGILANZA</b>	<b>21</b>
<b>9.1 VIGILANZA INFORMATIVA</b>	<b>21</b>
<b>9.2 VIGILANZA ISPETTIVA</b>	<b>22</b>
<b>9.3 VIGILANZA REGOLAMENTARE</b>	<b>23</b>
<b>10. PATRIMONIO DI VIGILANZA</b>	<b>24</b>

---

<b>11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</b>	<b>24</b>
<b>11.2 CONTROLLO DEI RISCHI</b>	<b>26</b>
<b>11.3 ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA</b>	<b>26</b>
<b>ALLEGATO A - PROGRAMMA DI ATTIVITA'</b>	<b>28</b>
<b>ALLEGATO B – DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI</b>	<b>30</b>
<b>ALLEGATO C – DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEL REQUISITO DI ONORABILITA' DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE</b>	<b>31</b>

---

## 1. FONTI NORMATIVE

- Testo Unico Bancario – Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito TUB);
- Circolare Banca d'Italia 21 aprile 1999 n. 229.

## 2. DEFINIZIONE<sup>1</sup>

La “banca” è l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

## 3. ATTIVITA'

Le banche esercitano l'attività bancaria<sup>2</sup>, a loro riservata. Questa consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito.

E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche<sup>3</sup>. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.

Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

## 4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

E' consentita l'entrata nel mercato del credito sia a nuove banche sia a società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi è prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della Banca. A tal fine l'autorizzazione è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:

- sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperative per azioni a responsabilità limitata;
- la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- il capitale versato sia di ammontare non inferiore a 6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo;
- venga presentato un programma di attività iniziale<sup>4</sup>, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto<sup>5</sup>;

---

<sup>1</sup> art.1, comma 1, lettera b) TUB

<sup>2</sup> art. 10, comma 1 TUB

<sup>3</sup> Art. 11, comma 4: Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari; d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.

<sup>4</sup> Vedi allegato A.

- i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità e sussistano i presupposti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- non sussistano, tra la banca o soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'autorizzazione è comunque negata quando dalla verifica delle condizioni sopraindicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

### 4.1 Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa. Essi, inoltre, possono richiedere alla Filiale competente i chiarimenti e le informazioni necessarie per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche ed illustrare le caratteristiche dell'iniziativa, soprattutto con riferimento ai profili inerenti la gestione dei rischi insiti nell'attività bancaria. Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca. Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo richiesto.

Gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione all'attività bancaria dopo la stipula dell'atto costitutivo e **prima** di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese. La presentazione della domanda avviene presso la Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito avrà sede legale la banca da autorizzare.

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza. La documentazione viene esaminata dai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della federazione nazionale della categoria.

Alla domanda sono allegati:

- l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- il programma di attività contenente, oltre le informazioni espressamente previste dalla Banca d'Italia, ogni altro elemento ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la banca intende assumere;
- l'elenco, preferibilmente in ordine alfabetico, dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della banca, con l'indicazione della rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali e con le firme degli interessati; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale della banca<sup>6</sup>;

---

Per le società già esistenti che intendono entrare nel mercato bancario il programma di attività, oltre a descrivere le linee di sviluppo della nuova banca, contiene indicazioni sulla natura e sulla qualità delle attività precedentemente svolte, sull'articolazione territoriale e sulle soluzioni tecnico-organizzative che la società ha intenzione di adottare per adeguare il complesso aziendale al nuovo ambito operativo. La Banca d'Italia esamina il programma tenendo conto delle attività svolte e dei rischi assunti nella precedente gestione sociale e verifica che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia tale da assicurare sin dall'inizio il rispetto di tutte le regole di vigilanza bancaria.

<sup>5</sup> Con riferimento allo statuto, la Banca d'Italia valuta che le previsioni in esso contenute siano tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'attività della nuova banca.

<sup>6</sup> Tale documentazione deve avere data non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione

- l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima dalla Banca d'Italia, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato<sup>7</sup>;
- informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;
- il verbale da cui risulti la nomina del direttore generale;
- il verbale della riunione nel corso della quale gli amministratori hanno verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità ed indipendenza sia degli stessi amministratori, sia dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e controllo<sup>8</sup>.

I soci delle banche di credito cooperativo devono inoltre attestare che nel territorio di competenza della costituenda banca essi hanno la residenza, la sede ovvero vi operano con carattere di continuità<sup>9</sup>.

Se la domanda riguardante una banca di credito cooperativo è inviata tramite la Federazione nazionale, quest'ultima verifica la completezza della documentazione ricevuta dagli amministratori e trasmette la domanda alla competente Filiale della Banca d'Italia, allegando:

- il programma di attività unitamente all'atto costitutivo e allo statuto sociale della banca;
- l'attestazione del versamento del capitale;
- il verbale da cui risulti la verifica del possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali.

La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono indicati gli adempimenti svolti e la documentazione prodotta dagli interessati per il rispetto della normativa in materia di requisiti dei partecipanti al capitale.

Il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria è subordinato a un'istruttoria della Banca d'Italia volta a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. La Banca d'Italia verifica il ricorrere delle condizioni sopraelencate. La Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di svolgere accertamenti presso la banca ove è stato effettuato il versamento del capitale iniziale.

La Banca d'Italia si riserva altresì di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione allegata alla domanda. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione del nuovo organismo, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'attività bancaria entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della documentazione richiesta. Nel caso in cui la domanda relativa a banche di credito cooperativo sia stata presentata tramite la Federazione nazionale il termine è di 60 giorni. Se la domanda prodotta risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto, in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine (90 o 60 giorni) dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 6 mesi dall'interruzione del termine senza che la documentazione integrativa richiesta sia stata prodotta, la domanda di autorizzazione all'attività bancaria si intende decaduta.

Nei casi in cui l'attività di acquisizione delle informazioni integrative richieste risulti particolarmente complessa, la Banca d'Italia sospende il termine per il rilascio del provvedimento

<sup>7</sup> Tale documentazione deve avere data non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione

<sup>8</sup> Tale documentazione deve avere data non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione

<sup>9</sup> Tale attestazione deve risultare da certificazione rilasciata dalle competenti Autorità comunali o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio

di autorizzazione. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati. Il provvedimento della Banca d'Italia è comunque adottato entro 12 mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione.

Una volta autorizzata, la banca inoltra alla competente filiale della Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi la banca all'albo di cui all'art. 13 del TUB<sup>10</sup>.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 del TUB<sup>11</sup>.

L'autorizzazione decade qualora la banca non abbia iniziato ad operare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione. In presenza di giustificati motivi, su motivata richiesta della banca interessata, può essere consentito un periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

### 4.2 Autorizzazione all'attività bancaria per le società già esistenti

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria modificando il proprio oggetto sociale presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia nelle stesse modalità delle società di nuova costituzione. In tali casi, in particolare, la domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività finanziarie che l'azienda intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti. La Banca d'Italia può condizionare il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine all'esistenza del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure una perizia da esperti in materia bancaria designati dalla società tra i nominativi allo scopo indicati dal Fondo Interbancario di tutela dei Depositi ovvero, per le banche di credito cooperativo, dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. A garanzia della veridicità del contenuto della perizia si richiede che la stessa venga giurata dagli incaricati innanzi al cancelliere<sup>12</sup>. Il perito deve redigere una relazione dalla quale risultino:

---

<sup>10</sup> Art. 13 TUB - *Albo*

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

<sup>11</sup> Art. 96 TUB - *Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia*

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.

<sup>12</sup> Come previsto dall'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366



- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza;
- la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile delle società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

Le informazioni contabili utilizzate nella perizia devono essere il più possibile aggiornate e, in ogni caso, riferirsi a una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di consegna della relazione. La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti, essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza dell'autorizzazione, non si rilevano differenze rispetto al caso di società di nuova costituzione, alla cui disciplina quindi si rinvia.

## 5. REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia<sup>13</sup>.

### 5.1 Requisiti di professionalità

- *Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono amministrazione e direzione di banche S.p.A. e di banche popolari:*
  1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
    - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
    - b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
    - c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
    - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
  2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate al punto precedente.
  3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per

<sup>13</sup> Decreto Ministro del Tesoro 30 dicembre 1998 n. 516

un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione nel verificare la sussistenza dei suddetti requisiti valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
- *Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo:*
    1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:
      - a) le attività o le funzioni di cui al punto 1 del paragrafo precedente;
      - b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
      - c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.
    2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.
    3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare la sussistenza dei suddetti requisiti, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
  - *Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche:*

I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

### 5.2 Requisiti di onorabilità

- 1) Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
  - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile<sup>14</sup>;
  - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423<sup>15</sup>, o della legge 31 maggio 1965, n. 575<sup>16</sup>, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V<sup>17</sup> del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<sup>18</sup>;

---

<sup>14</sup> Art. 2382 c.c. *Cause di ineleggibilità e di decadenza* – Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

<sup>15</sup> Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

<sup>16</sup> Disposizioni contro la mafia

<sup>17</sup> Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

<sup>18</sup> Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- 2) Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste alla lettera c) del punto precedente, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste alla lettera c), n. 1) e n. 2) del punto precedente non rilevano se inferiori ad un anno.
  - 3) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai punti 1. e 2. è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

### 5.3 Situazioni impeditive e cause di sospensione

- *Situazioni impeditive:*  
Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. Tale disposizione si applica anche a coloro che:
  - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
  - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
 Il divieto di cui sopra ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.
- *Cause di sospensione:*  
Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
  - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al paragrafo – Requisiti di onorabilità – punto 1., lettera c);
  - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al paragrafo – Requisiti di onorabilità – punto 2.;
  - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>19</sup>, e successive modificazioni e integrazioni;

<sup>19</sup>Art. 3 L. 19 marzo 1990 n. 55 - L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personali.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione sopraindicate. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti alle precedenti lettere c) e d) in cui la sospensione si applica sempre per l'intera durata delle misure ivi previste. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

#### 5.4 Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Entro 30 giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione della banca o della società finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive<sup>20</sup>.

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. Il consiglio decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza delle situazioni impeditive; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. Copia del verbale della riunione deve essere trasmesso entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine è interrotto.

Qualora gli interessati vengano successivamente a trovarsi in mancanza dei requisiti di onorabilità o in una delle situazioni impeditive previste, il consiglio, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

- 
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
  2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
  3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
  4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
  5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

<sup>20</sup> Allegato B – Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali

---

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle cause di sospensione, il consiglio dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d'Italia delle decisioni assunte. In caso di inerzia la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## 6. PARTECIPANTI AL CAPITALE

Chiunque intenda acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni al capitale di banche e di capogruppo che, tenuto conto di quelle già possedute, diano luogo:

- a una partecipazione superiore al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33% e 50% del capitale sociale;
- al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione

è tenuto a chiedere autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia.

L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5% del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.

Una volta perfezionata l'operazione sono inoltre previsti obblighi informativi.

Non sono tenuti a richiedere la suddetta autorizzazione il Ministero del tesoro, del bilancio e dell'economia, i soggetti che controllano banche o capogruppo nei casi in cui queste ultime intendano acquisire o incrementare la partecipazione nel capitale di un'altra banca (in quest'ultimo caso la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione diretta).

La comunicazione alla Banca d'Italia va effettuata nel momento in cui il progetto di acquisizione sia tale da poter essere proposto al consiglio di amministrazione (o altro organo competente) almeno sette giorni prima della convocazione del consiglio stesso per l'approvazione del progetto, ovvero, in caso di Offerta Pubblica di Acquisto – OPA - o di Offerta Pubblica di Scambio – OPS - sette giorni prima della promozione dell'offerta.

L'informativa preventiva, da rendersi in forma scritta, deve contenere indicazioni sugli elementi essenziali dell'operazione: tempi, modalità e fonti di finanziamento. Devono essere fornite, inoltre, informazioni di massima riguardanti gli obiettivi dell'operazione, i riflessi della stessa sul patrimonio, sul livello dei costi, sugli assetti proprietari della banca ovvero del gruppo che scaturiscono dall'acquisizione.

L'obbligo dell'informativa può essere assolto anche mediante un colloquio con rappresentanti della Banca d'Italia, ferma restando l'esigenza di riferimenti scritti.

Qualora si apportino modifiche a un progetto già comunicato alla Banca d'Italia, è necessario fornire nuova informativa.

L'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni deve essere richiesta alla Banca d'Italia prima del perfezionamento dell'operazione<sup>21</sup>. In caso di operazioni volte ad acquisire il controllo della

---

<sup>21</sup> Art. 19 TUB – *Autorizzazioni*.

banca o della capogruppo, l'autorizzazione deve essere richiesta non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'informativa preventiva<sup>22</sup>.

La domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le finalità dell'operazione, deve contenere i seguenti elementi informativi:

- le generalità dei soggetti richiedenti;
- l'indicazione della banca o capogruppo di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- le informazioni inerenti la presenza dei requisiti di onorabilità;
- le informazioni inerenti il rispetto del principio di sana e prudente gestione<sup>23</sup> nonché, ove necessario, quelle inerenti il principio di separatezza banca-industria<sup>24</sup>.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta. Il termine è interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente. Il termine è sospeso qualora si rendano necessari ulteriori elementi informativi, ovvero nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere.

Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa anche alla banca o alla capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

Qualora l'acquisizione della partecipazione determini una concentrazione rilevante<sup>25</sup>, la stessa è oggetto di una specifica e separata comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni rilevanti in banche o in capogruppo non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si pronuncia sulla domanda di autorizzazione entro 30 giorni.

La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che:

- il partecipante al capitale della banca sia in possesso dei requisiti di onorabilità;

---

<sup>22</sup> Eventuale proroga a tale termine può essere concessa dalla Banca d'Italia su richiesta del soggetto istante.

<sup>23</sup> Con delibera CICR del 19 aprile 1993 sono stati stabiliti i criteri che presidono ai controlli sugli assetti proprietari ai fini di sana e prudente gestione. Essi mirano a tutelare l'impresa bancaria o la capogruppo da possibili condotte dannose dei soggetti partecipanti al capitale. A tal fine, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi concernenti:

- La situazione economico-patrimoniale della società che intende acquisire la partecipazione e delle società dalla stessa controllate; nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona fisica, le informazioni andranno rese con riferimento all'attività di impresa svolta dal medesimo soggetto in via diretta e per il tramite di società controllate;
- Le relazioni di affari nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato e le sue controllate hanno in essere con:
  - La banca o la capogruppo cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari,
  - I partecipanti al capitale della banca o capogruppo;
- Le fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione.

Tali informazioni non devono essere fornite se il richiedente è una banca autorizzata in Italia, una banca comunitaria, una capogruppo, un ente pubblico – anche economico – una SIM, una SGR, o un intermediario finanziario iscritto nell'“elenco speciale” ex. Art. 107 TUB

<sup>24</sup> Il TUB stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche o delle capogruppo (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari né finanziari.

Il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente. Se il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette, di controllo in altre società, deve essere, inoltre, rispettata la condizione che la somma degli attivi delle società non bancarie né finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate.

<sup>25</sup> Ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato* –

- ricorrano le condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione della banca o della capogruppo.

### 6.1 Requisiti di onorabilità<sup>26</sup>

Chiunque partecipi al capitale di una banca in misura superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, ovvero, indipendentemente dalla partecipazione posseduta, controlli la banca, non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423<sup>27</sup>, o della legge 31 maggio 1965, n. 575<sup>28</sup>, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione ;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V<sup>29</sup> del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<sup>30</sup>;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero un delitto in materia tributaria;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lett. b) con sentenza che applica la pena su richiesta della parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Al fine di determinare la quota di capitale posseduta si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la banca ai sensi dell'art. 23 TUB<sup>31</sup>. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

Qualora il partecipante sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che

<sup>26</sup> Allegato C – Documentazione per la verifica del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale

<sup>27</sup> Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

<sup>28</sup> Disposizioni contro la mafia

<sup>29</sup> Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

<sup>30</sup> Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

<sup>31</sup> Art. 23 TUB – *Nozione di controllo* –

1.ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2.Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1.esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare le maggioranze degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli art. 2364 e 2364-bis del codice civile;
- 2.possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
- 3.sussistenza di rapporti, anche tra soci di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
  - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
  - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
  - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
  - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese.

4.assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica viene effettuata dal consiglio di amministrazione della società o ente richiedente l'autorizzazione; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla domanda di autorizzazione.

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il requisito di onorabilità va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della banca, sempreché questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.

La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri, in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti.

Sono esenti dall'obbligo di comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche autorizzate in Italia, banche comunitarie, banche extracomunitarie non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali banche siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine, capogruppo, enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità, enti pubblici, anche economici.

## 7. PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e dei limiti prudenziali stabiliti dal Ministro del tesoro e attuati dalla Banca d'Italia.

In generale, il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti in immobili, non deve eccedere l'ammontare del patrimonio di vigilanza. Nel dettaglio, ulteriori regole concernenti l'assunzione di partecipazioni trovano applicazione con riferimento a due distinte fattispecie:

- partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali e in imprese di assicurazione;
- partecipazioni in altri soggetti (in seguito indicati come "imprese non finanziarie").

### 7.1 Partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, in imprese di assicurazione

- *Partecipazioni in banche e società finanziarie:* qualora l'ammontare delle partecipazioni superi una delle seguenti soglie:
  - 10%, 20% del capitale della società partecipata, e in ogni caso il controllo;
  - 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante,

l'acquisizione può essere effettuata solo previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Sebbene l'acquisizione di partecipazioni di qualsiasi ammontare in società di investimento a capitale variabile (SICAV) non sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia, le banche che partecipano al capitale delle SICAV sono tenute a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alle SICAV stesse quando:

- possiedono azioni nominative in numero non inferiori a ventimila; ovvero
- qualora nello statuto della SICAV sia previsto un limite quantitativo all'emissione di azioni ordinarie, detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale, rappresentato da azioni nominative.



- *Partecipazioni in imprese di assicurazione:* trovano applicazione le medesime soglie di autorizzazione previste per l'acquisto di partecipazioni in banche e società finanziarie. In ogni caso, tali partecipazioni possono essere acquisite nel limite del 40% del patrimonio di vigilanza. Inoltre, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario non possono comunque detenere partecipazioni in imprese di assicurazione oltre il limite del 60% del patrimonio di vigilanza.
- *Partecipazioni in società strumentali:* per “società strumentale” si intende la società finanziaria nella quale la banca o il gruppo bancario detiene, anche congiuntamente ad altri soggetti, una partecipazione di controllo e che esercita in via esclusiva o prevalente attività che hanno carattere ausiliario all'attività della banca o del gruppo o, nel caso di detenzione congiunta, dei soggetti partecipanti; tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società stessa.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla singola banca, quando questa non fa parte di un gruppo bancario ovvero dalla capogruppo, sia per gli investimenti propri sia per quelli delle sue controllate.

Alla domanda sono allegati lo statuto<sup>32</sup> e gli ultimi due bilanci approvati dalla società in cui si intende assumere la partecipazione.

Nel caso di partecipazione in una società strumentale, l'eventuale sussistenza di un “controllo di fatto” ovvero la detenzione congiunta del controllo deve essere dichiarata in sede di inoltro della richiesta di autorizzazione.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante, sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili, sull'adeguatezza patrimoniale con particolare riferimento al coefficiente di solvibilità<sup>33</sup>.

Nel caso in cui l'operazione determini l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di una banca o di una capogruppo, si applica anche la relativa disciplina<sup>34</sup>.

## 7.2 Partecipazioni in imprese non finanziarie

Il complesso delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 15% del patrimonio di vigilanza. I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari possono acquisire partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati per ammontare non eccedente il 50% del limite sopra descritto.

Le partecipazioni in una singola impresa o in un gruppo di imprese non possono eccedere il 3% del patrimonio di vigilanza. Inoltre, a tutela del principio di separazione banca-industria, gli investimenti in società non finanziarie non devono eccedere il 15%<sup>35</sup> del capitale della società partecipata<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Non è necessario l'invio dello statuto qualora la banca sia stata già autorizzata ad acquisire la partecipazione ovvero il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

<sup>33</sup> Quest'ultimo aspetto assume particolare rilievo ai fini dell'assunzione di partecipazioni in banche, in società finanziarie e in imprese di assicurazione aventi sede legale in Paesi extracomunitari; in tal caso, infatti, occorre valutare l'adeguatezza della legislazione e dei controlli di vigilanza del Paese di origine.

<sup>34</sup> Vedi paragrafo 6

<sup>35</sup> Nel calcolo di tale limite alle partecipazioni vanno sommate le azioni possedute a qualunque titolo che comportino l'attribuzione del diritto di voto. Le azioni detenute in pegno per le quali la banca mantenga il diritto di voto non sono da computare purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- le imprese affidate, cui le azioni riferite in pegno si riferiscono, si vengano successivamente a trovare in stato di difficoltà;

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari possono essere autorizzati, su richiesta, a una maggiore operatività nel comparto delle partecipazioni non finanziarie qualora abbiano un patrimonio di vigilanza non inferiore a un miliardo di euro e rispettino il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo (si parla di banche e gruppi bancari abilitati). In tal caso, i limiti da rispettare sono i seguenti:

- l'ammontare complessivo delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 50% del patrimonio di vigilanza;
- le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 6% del patrimonio di vigilanza;
- il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15% del capitale della società partecipata<sup>37</sup>.

La Banca d'Italia può chiedere alle banche o alle società capogruppo di gruppi bancari informazioni sugli investimenti in partecipazioni effettuati dalle società non bancarie e non finanziarie controllate.

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari possono essere autorizzati, su richiesta, ad acquisire partecipazioni entro limiti più ampi rispetto a quelli precedentemente stabiliti (si parla in tal caso di banche e gruppi bancari specializzati). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari devono avere una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine, un patrimonio di vigilanza non inferiore a un milione di euro e devono rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. In tal caso, i limiti più elevati sono i seguenti:

- l'ammontare delle "partecipazioni qualificate" in imprese non finanziarie non può eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza;
- le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 15% del patrimonio di vigilanza;
- il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15% del capitale<sup>38</sup>.

Anche in questo caso, la Banca d'Italia può chiedere alle banche o alle società capogruppo di gruppi bancari informazioni sugli investimenti in partecipazioni effettuati dalle società non bancarie e non finanziarie controllate.

## 8. OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

Le banche italiane possono espandersi e operare sui mercati in condizioni di parità con le banche degli altri Paesi dell'Unione Europea (UE).

---

• la banca non intervenga nella gestione ordinaria della società affidata, esprimendo il voto esclusivamente nei momenti rilevanti nella vita della società partecipata. In tale contesto, il voto può essere esercitato nelle assemblee straordinarie ovvero nelle assemblee ordinarie, limitatamente all'approvazione del bilancio e all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

<sup>36</sup> Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare dell'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante. La somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro l'1% del patrimonio di vigilanza.

<sup>37</sup> Possono essere acquisite quote di capitale anche eccedenti tale limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante. La somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza.

<sup>38</sup> Possono essere acquisite quote di capitale anche eccedenti tale limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante. La somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza.

- *Insedimento di succursali in Paesi comunitari:* è necessario inviare una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione è inoltrata dalla capogruppo.

La Banca d'Italia notifica le informazioni acquisite all'Autorità competente del Paese ospitante entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva. In caso la documentazione presentata risulti incompleta o insufficiente, il termine è interrotto. Un nuovo termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia dà comunicazione alla banca interessata dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

La Banca può stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dall'Autorità competente del Paese ospitante o, in ogni caso, trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, da parte della Banca d'Italia, della notifica a questa Autorità.

Le succursali di banche italiane possono esercitare in Paesi appartenenti all'UE le attività ammesse al mutuo riconoscimento e, inoltre le attività bancarie<sup>39</sup> non ammesse al mutuo riconoscimento. In quest'ultimo caso, l'esercizio delle attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante e deve essere inviata una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia nonché all'Autorità competente del Paese ospitante.

Le Banche comunicano alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante le eventuali modifiche che intendono apportare all'operatività della succursale per quanto attiene alle attività ammesse al mutuo riconoscimento, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito.

Le banche già insediate in un Paese dell'UE comunicano l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

Tale comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima di procedere alle suddette modifiche.

La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'autorità del Paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la banca interessata.

Le Banche che, in un momento successivo allo stabilimento, intendono svolgere attività non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale in un Paese comunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza. La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

- *Insedimento di succursali in Paesi Extracomunitari:* è necessaria l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Per le banche appartenenti a gruppi bancari la domanda è presentata dalla capogruppo. La Banca d'Italia è rilasciata nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la documentazione inoltrata risultasse incompleta o insufficiente, tale termine si interrompe ed un nuovo termine di 90 giorni ricomincia a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa.

---

<sup>39</sup> Di cui all'art. 10 TUB

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del Paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è sospeso. Della sospensione e della riapertura del termine viene data comunicazione agli interessati.

Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica:

- l'esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- la possibilità di agevole accesso alle informazioni, da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche mediante accordi in materia di scambio di informazioni con l'Autorità di vigilanza competente del Paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli in loco sulla succursale estera.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale in un Paese extracomunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza.

Il mancato rilascio dell'autorizzazione è comunicato alla banca chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano.

Decorsi 12 mesi senza che le iniziative di apertura di succursali presentate abbiano trovato attuazione, le relative autorizzazioni si considerano decadute. Su motivata richiesta delle banche interessate, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Le banche possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali dandone comunicazione almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia.

- *Insedimento di uffici di rappresentanza*: l'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del Paese ospitante. Le Banche segnalano l'inizio dell'attività, la chiusura e le comunicazioni di rettifica degli uffici di rappresentanza.
- *Prestazioni di servizi senza stabilimento all'estero<sup>40</sup>*: Per lo svolgimento di attività bancarie ammesse al mutuo riconoscimento in Paesi UE è necessario inviare una comunicazione alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. In tale comunicazione la banca precisa:
  - il Paese in cui intende esercitare l'attività;

---

<sup>40</sup> Si intende lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Si è in presenza di prestazioni di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva presenza nel territorio del Paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (telefono, telex, telefax, reti informatiche) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente di alcune condizioni:

- il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, da parte del prestatore sul territorio del destinatario, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti ovvero il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Non sono considerati servizi senza stabilimento, e rientrano perciò nell'ambito della disciplina dell'operatività tramite insediamento di succursali:

- i servizi resi dalle banche tramite sportelli automatici, installati nel territorio del Paese ospitante, presso i quali è presente personale della banca [i servizi resi dalle banche tramite sportelli automatici presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento];
- i servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - Operino in via esclusiva per un'unica banca;
  - Abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
  - Possano obbligare la banca;
  - Agiscano in via continuativa.

- le attività ammesse al mutuo riconoscimento che si propone di svolgere;
- le modalità con le quali intende operare.

La Banca d'Italia provvede a notificare la comunicazione all'Autorità di vigilanza competente del Paese ospitante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa. Dell'avvenuta notifica la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla banca interessata.

Le banche italiane che intendono esercitare in Paesi comunitari attività bancarie non ammesse al mutuo riconoscimento, sono sottoposte alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni comunicate, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento. La Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità del Paese ospitante almeno 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la banca interessata.

Le banche italiane possono operare in un Paese extraUE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Tale autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui la banca appartenga ad un gruppo bancario, la comunicazione deve essere effettuata dalla capogruppo. Per l'autorizzazione sono richieste le medesime informazioni, di cui sopra, richieste per il rilascio dell'autorizzazione ad operare senza stabilimento in Paesi UE. Qualora la domanda fosse ritenuta incompleta, la Banca d'Italia può richiedere informazioni aggiuntive, in tal caso il termine è sospeso. Per il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia verifica l'esistenza dei seguenti elementi:

- l'esistenza, nel Paese ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- la possibilità di accesso alle informazioni presso la struttura temporanea, da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche mediante accordi in materia di scambio di informazioni con l'Autorità di vigilanza competente del Paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli in loco.

La Banca d'Italia può, inoltre, vietare la prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi ExtraUE per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative della banca.

La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto chiarendo le motivazioni di ordine tecnico che lo hanno determinato.

## 9. VIGILANZA

### 9.1 Vigilanza informativa<sup>41</sup>

Le banche devono inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere alle banche di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema. Le banche pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

---

<sup>41</sup> Art. 51 TUB

Lo strumento di base per la trasmissione alla Banca d'Italia delle segnalazioni periodiche è costituito dalla matrice dei conti<sup>42</sup>. Le segnalazioni della matrice dei conti hanno periodicità mensile e devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento.

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia e, quindi, all'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli amministratori, ai sindaci, al direttore generale e al capo contabile della banca, ciascuno per quanto di propria competenza.

Le banche tenute a trasmettere alla Banca d'Italia la matrice dei conti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dal Presidente del consiglio di amministrazione, dal Presidente del collegio sindacale e dal Direttore generale. Tale comunicazione, che va rinnovata solo nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore. Le banche devono comunicare direttamente al Servizio Informazioni Sistema Creditizio (SISC) il nome e il recapito telefonico del funzionario o dei funzionari ai quali il SISC stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

La Banca d'Italia trasmette periodicamente alle banche un flusso di ritorno elaborato sulla base delle segnalazioni periodiche di vigilanza ricevute.

Le banche italiane e le società finanziarie capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio di impresa e il bilancio consolidato vanno trasmessi corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, dal verbale dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio, dai dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, dal rendiconto del fondo pensioni senza personalità giuridica, nonché, ove ricorrano i presupposti, dalla relazione della società di revisione.

Il bilancio di impresa e il bilancio consolidato devono essere inviati entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo collegiale previsto dallo Statuto. Il bilancio e la relativa documentazione sono trasmessi alla Banca d'Italia in due esemplari: uno alla Filiale territorialmente competente, l'altro, a mezzo lettera, alla Amministrazione Centrale. Le banche di credito cooperativo trasmettono un solo esemplare di tali documenti alla filiale competente della Banca d'Italia.

### 9.2 Vigilanza ispettiva

La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In particolare, le attività ispettive mirano a valutare la sussistenza delle condizioni che assicurino vitalità alla banca. Ai fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento. Gli enti ispezionati prestano la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

La vigilanza ispettiva è svolta presso le banche autorizzate in Italia, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata nonché le succursali in Italia di banche comunitarie nel caso in cui le competenti autorità dello Stato comunitario d'origine lo richiedano.

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera d'incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

---

<sup>42</sup> Lo schema informativo della matrice dei conti è composto da nove sezioni: le prime otto contengono dati analitici di stato patrimoniale e di conto economico nonché informazioni integrative rilevanti a fini di vigilanza. La nona sezione riguarda le segnalazioni prudenziali (patrimonio di vigilanza, coefficiente di solvibilità, grandi rischi, rischi di mercato, posizione patrimoniale)

---

Gli accertamenti nei confronti di banche sono, di norma, svolti presso la loro direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia che all'estero. Con riferimento alle succursali di banche italiane stabilite nel territorio di uno Stato comunitario, la Banca d'Italia può richiedere alle Autorità dello Stato medesimo che esse effettuino accertamenti presso tali dipendenze ovvero concordare altre modalità per le verifiche. Inerentemente alle succursali di banche italiane situate in Stati extraUE la Banca d'Italia può, a condizioni di reciprocità, concordare con le autorità competenti di detti Stati modalità per l'ispezione di tali succursali. Ai fini della vigilanza su base consolidata la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nel consolidamento e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari.

Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo delle "costatazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione alla quale partecipano i membri del collegio sindacale, il responsabile dell'esecutivo nonché il direttore della competente filiale della Banca d'Italia. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquistare nuovi elementi informativi. Nel caso di accertamenti nei confronti di soggetti che facciano parte di un gruppo bancario, l'intermediario ispezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo delle "costatazioni". Entro 30 giorni dalla consegna, il soggetto destinatario del fascicolo comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che si intenda assumere ai fini della rimozione delle irregolarità riscontrate.

### 9.3 Vigilanza regolamentare

E' competenza della Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

- l'adeguatezza patrimoniale;
- il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- le partecipazioni detenibili;
- l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni

Inoltre, la Banca d'Italia può:

- convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare le situazioni delle stesse;
- ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto al punto precedente;
- adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche (per le materie di cui sopra, per le quali ha la competenza di emanare disposizioni di carattere generale).

Le banche devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in esse detengano una partecipazione rilevante, i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e chi detiene una partecipazione rilevante, relativi alle altre attività bancarie.

## 10. PATRIMONIO DI VIGILANZA

Il Patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi è depurato dagli eventuali oneri di natura fiscale. Il patrimonio di vigilanza è costituito da patrimonio di base più il patrimonio supplementare al netto delle deduzioni.

### Patrimonio di base:

è costituito dai seguenti elementi dalla somma del capitale versato, delle riserve, del fondo per rischi bancari generali e degli strumenti innovativi di capitale, previa deduzione delle azioni proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali nonché delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso.

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

### Patrimonio supplementare:

nei limiti di computabilità stabiliti dalla Banca d'Italia, è costituito dalle riserve di rivalutazione, dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione, dalle passività subordinate, dal fondo rischi su crediti (al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi negativi), dalle plusvalenze o dalle minusvalenze nette su partecipazioni.

### Deduzioni:

dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare sono dedotti le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e società finanziarie.

Il patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria.

## 11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme di regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle finalità di seguito elencate:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

I controlli coinvolgono gli organi amministrativi, il collegio sindacale, la direzione e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della banca. Alcune tipologie, indipendentemente dalla struttura organizzativa in cui sono collocati, sono le seguenti:

- i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es. i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office;



- i controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
- l'attività di revisione interna, volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e delle regolamentazioni nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta dal continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale in ordine alle scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche pongono in essere soluzioni organizzative che:

- assicurino la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda (del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se significativo) e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

Il sistema dei controlli interni deve essere periodicamente soggetto a ricognizione e validazione in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

Per la costituzione di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace, un ruolo fondamentale è attribuito ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione nelle banche.

Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo e rendono noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

- approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio;
- approva la struttura organizzativa della banca;
- verifica che l'alta direzione definisca l'assetto dei controlli interni coerentemente con la propensione al rischio prescelta;
- assicura che venga definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo;
- assicura che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni siano periodicamente valutate e che i risultati del complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del consiglio medesimo; qualora emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure correttive.

A sua volta, l'alta direzione:

- assicura un'efficace gestione dell'operatività e dei connessi rischi, definendo politiche e procedure di controllo appropriate;
- verifica nel continuo la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento per gestire i rischi nuovi ovvero migliorare il controllo di quelli già noti;
- individua e valuta i fattori da cui possono derivare rischi;
- definisce i compiti delle unità operative dedicate alle funzioni di controllo,
- stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare al consiglio di amministrazione, o agli organi da esso delegati, piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali.

### 11.2 Controllo dei rischi

Le banche definiscono le proprie politiche di assunzione dei rischi. Tali politiche, e i principi che le ispirano, devono essere approvate dal consiglio di amministrazione. Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le diverse tipologie di rischio: di credito, di tasso di interesse, di mercato, di liquidità, operativi, di regolamento, di frode e infedeltà dei dipendenti, legali, di reputazione, ecc.

Inerentemente ai rischi quantificabili, le banche devono dotarsi di sistemi che le consentano di misurare e controllare l'esposizione alle singole fattispecie di rischio. Inoltre, esse devono fissare limiti operativi adeguati, sottoposti a periodiche revisioni. Le banche devono disporre di procedure idonee ad individuare situazioni di anomalia che possano essere sintomo di inefficienza dei sistemi di misurazione e di controllo dei rischi. Infine, le banche valutano attentamente le implicazioni derivanti dall'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero che comportino l'offerta di nuovi prodotti. In tali situazioni occorre infatti individuare preventivamente i rischi nonché definire le procedure di controllo adeguate, che devono essere approvate dal consiglio di amministrazione.

### 11.3 Attività di revisione interna

L'attività di revisione interna delle banche è svolta da una funzione indipendente (*internal audit*). Tale attività è volta a controllare la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi, a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni nonché a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.

I compiti<sup>43</sup> e le responsabilità dell'*internal audit* sono definiti dall'alta direzione, tenendo conto del complessivo apparato dei controlli, delle dimensioni, della rete territoriale e delle specificità operative della banca.

---

<sup>43</sup> Tra i compiti dell'attività di revisione interna, assumono particolare rilevanza:

- la verifica del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- il controllo dell'affidabilità dei sistemi informativi, tra cui i sistemi di elaborazione automatica dei dati e i sistemi di rilevazione contabile;
- la verifica del rispetto, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, delle disposizioni vigenti in materia di separazione amministrativa e contabile, di separazione patrimoniale dei beni della clientela nonché delle regole di comportamento;
- i test periodici effettuati sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

E' fondamentale che l'*internal audit* non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, sia dotato di personale adeguato ai compiti da svolgere e abbia accesso a tutte le attività della banca svolte sia presso gli uffici centrali che presso le strutture periferiche.

Il responsabile dell'*internal audit* dovrà costantemente informare il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'alta direzione dell'attività svolta e dei risultati di questa.

E' possibile affidare a soggetti terzi la funzione di *internal audit* purché l'esternalizzazione risulti da un accordo formale che deve quantomeno definire:

- gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;
- le modalità e la frequenza dei rapporti all'alta direzione e al consiglio di amministrazione sulle verifiche effettuate;
- i collegamenti con le funzioni svolte dal collegio sindacale;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di un certo rilievo nell'operatività e nell'organizzazione della banca;
- la possibilità di effettuare controlli al verificarsi di esigenze improvvise;
- gli obblighi di riservatezza e la proprietà esclusiva della banca dei risultati dei controlli;
- l'accesso completo e immediato dell'Autorità di vigilanza alla documentazione prodotta dai soggetti terzi.

I vertici aziendali verificano comunque periodicamente l'efficienza e l'efficacia dei controlli effettuati.

Le banche che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, la funzione di *internal audit*, ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, specificando le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta e le modalità con le quali verranno svolti tali controlli.

## ALLEGATO A - PROGRAMMA DI ATTIVITA'

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Nel programma sono indicati:

- a) i settori di intervento le operazioni ed i servizi che la banca intende svolgere nell'ambito delle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f) del TUB. in particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.);
- b) la struttura tecnica, organizzativa e territoriale, nonché il sistema dei controlli interni che la banca intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e raggiungere le caratteristiche dimensionali previste;
- c) le caratteristiche del sistema informativo che la banca utilizzerà per tenere sotto controllo la propria situazione tecnica e per effettuare le segnalazioni di vigilanza.

Qualora la banca intenda offrire già nel periodo iniziale della sua attività prodotti finanziari innovativi, essa deve indicare nel programma le risorse umane e tecniche che sono destinate a tali settori.

Il programma di attività è accompagnato da una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultano in particolare:

- l'ammontare degli investimenti che la banca intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie;
- le dimensioni operative che la banca si propone di raggiungere;
- i risultati economici attesi.

Nel programma devono essere altresì forniti gli elementi in ordine alla capacità della banca di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella delicata fase di avvio dell'attività.

La Banca d'Italia può richiedere interventi di modifica del programma, quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia può altresì richiedere modifiche del programma e/o un adeguamento del capitale iniziale nel caso in cui quest'ultimo non risulti coerente con l'articolazione territoriale e con le dimensioni operative, come risultanti dal programma stesso, ovvero con il rispetto, anche prospettico, dei requisiti prudenziali.

Sempre al fine di preservare la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, può fornire indicazioni alla banca perché quest'ultima conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza.

Inoltre, per le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria modificando il proprio oggetto sociale, dovranno essere indicate:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, devono essere forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali di vigilanza bancaria (in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, ecc.). Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le linee di sviluppo (settori di intervento, tipo di operazioni, articolazione territoriale, ecc.) che la nuova banca intende seguire. In materia di articolazione territoriale andranno fornite

informazioni in ordine alle strutture esistenti e gli sviluppi che la società intende dare alle stesse. Deve essere allegata la relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi della banca;

- le iniziative che essa intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione che caratterizzano l'impresa bancaria.

## ALLEGATO B – DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI<sup>44</sup>

	AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE <sup>45</sup>	SINDACI <sup>46</sup>
<b>REQUISITI DI ONORABILITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato generale del casellario giudiziale;</li> <li>• certificati dei cariche pendenti;</li> <li>• certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante le diciture antimafia, rilasciato dalla camera di commercio<sup>47</sup>;</li> <li>• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento 161/98;</li> <li>• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento 161/98.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato generale del casellario giudiziale;</li> <li>• certificati dei carichi pendenti;</li> <li>• certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante le diciture antimafia, rilasciato dalla camera di commercio<sup>48</sup>;</li> <li>• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento 161/98;</li> <li>• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento 161/98.</li> </ul>
<b>REQUISITI DI PROFESSIONALITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato;</li> <li>• dichiarazione dell'impresa, società e ente di previdenza;</li> <li>• statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;</li> <li>• certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.</li> </ul>
<b>SITUAZIONI IMPEDITIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98.</li> </ul>

<sup>44</sup> La documentazione riportata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa è conservata agli atti della banca

<sup>45</sup> Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente

<sup>46</sup> Sindaci effettivi e sindaci supplenti

<sup>47</sup> Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive integrazioni deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.

<sup>48</sup> Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive integrazioni deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.

---

**ALLEGATO C – DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEL  
REQUISITO DI ONORABILITA' DEI PARTECIPANTI AL  
CAPITALE<sup>49</sup>**

<b>PERSONE FISICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 15/68 e successive modificazioni e integrazioni) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e c), del Regolamento 144/98;</li><li>• certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni.</li></ul>
<b>PERSONE GIURIDICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante.</li></ul>

---

<sup>49</sup> Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

---